

preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede si rende necessario provvedere all'abbonamento annuale al giornale "NZZ";

RILEVATO che il prezzo è quello stabilito dal sito internet del giornale e dalla fattura: CHF 536.60;

CONSIDERATO che il prezzo è congruo rispetto ai prezzi locali correnti;

CONSIDERATA la disponibilità sul bilancio di sede di questa Ambasciata per l'esercizio finanziario 2019 di risorse finanziarie da destinare alla spesa di cui sopra purché ricomprese nei limiti di cui all'art. 36 co 2 lett. a) del citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il CIG n.

75826B8C,BC

DETERMINA

1. Di avviare una procedura per l'acquisizione dell'abbonamento predetto ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera a) del citato DM n. 192/2017 mediante affidamento diretto alla società NZZ. Il costo del servizio è pari a CHF 536.60;
2. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura nel bilancio di Sede, Titolo I Spese di funzionamento, Conto I.02.01 Giornali e pubblicazioni per l'esercizio finanziario 2019;
3. Di nominare quale responsabile unico del procedimento il Commissario Amministrativo Maria Cristina Mazzone;
4. Si provvederà tramite richiesta via email secondo gli usi locali con le seguenti clausole:
 - a) l'aggiudicatario dovrà indicare un conto corrente dedicato su cui verrà pagata la fattura;
 - b) il pagamento avverrà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare esecuzione del servizio;

Berna, 15.01.2019

L'AMBASCIATORE

Marco Del Panta





Ambasciata d'Italia
BERNA

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO AL GIORNALE NZZ

L' AMBASCIATORE D'ITALIA A BERNA

VISTO il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO il D.P.R. 18/1967, ed in particolare l'art. 86 che prevede in materia di contratti l'applicabilità delle norme dell'ordinamento nazionale ove compatibili con la legge e la situazione locale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'art.6 del D. Lgs 307 /2006 che conferma il disposto della norma sopra richiamata;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, “Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in virtù del richiamo effettuato dall'art.216, comma 26, del nuovo codice dei contratti;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO in particolare l'art.32 del predetto D.Lgs 50/2016 laddove stabilisce al punto 2. che : “ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'art. 36 co 2 lett. a) del citato D.Lgs 50/2016 che prevede per lavori/servizi/forniture di importo inferiore a quarantamila euro la possibilità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero”;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera a) del citato DM n. 192/2017 che prevede l'affidamento diretto per contratti di lavori/servizi/forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando